Pubblicato il 13/01/2023

N. 00020/2023 REG.PROV.PRES.
N. 00243/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2023, proposto dal signor Gianluca Valenti, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Crimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Inail - Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

del signor Santo La Placa, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7170/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la notifica dell'appello ad un controinteressato;

Vista l'istanza con la quale il ricorrente, stante la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio, chiede di venire autorizzato alla notifica del ricorso agli ulteriori controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopracitata, e che pertanto il ricorrente è autorizzato ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento il ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio di giorni dieci dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione, ed è depositato presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 13 gennaio 2023.

Il Presidente
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO